

## COMITATO INTERREGIONALE

VIA PO, 36 - 00198 ROMA (RM)  
TEL. (06)8554251/2  
FAX: (06)8414480

SITO INTERNET: [www.interregionale.com](http://www.interregionale.com)

Stagione Sportiva 2007/2008

### Comunicato Ufficiale N°1 del 02/07/2007

#### A) ATTIVITA' UFFICIALE DELLE SOCIETA' DEL COMITATO INTERREGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

Per le Società del Comitato Interregionale, sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:

- di Campionato Nazionale di Serie D
- di Campionato Nazionale "Juniores"
- di Coppa Italia Dilettanti

#### B) ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D

Il Comitato Interregionale organizza per la stagione sportiva , 2007/2008 - secondo gli indirizzi fissati dalla L.N.D. - il Campionato Nazionale di Serie D, il cui organico è determinato in base al titolo sportivo acquisito dalle Società nella stagione sportiva 2006/2007 e corredato dai requisiti di carattere organizzativo richiesti dalla F.I.G.C.

Al Campionato Nazionale di Serie D - articolato su **9 gironi composti da 18 squadre ciascuno** - partecipano **162 Società** come di seguito specificato:

- n. **9** Società retrocesse dal Campionato di Serie C/2 al termine della stagione sportiva 2006/2007;
- n. **117** Società componenti l'organico del Campionato Nazionale di Serie D al termine della stagione sportiva 2006/2007;
- n. **35** Società promosse dai Campionati Regionali di Eccellenza al termine della stagione sportiva 2006/2007;
- n. **1** Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti – fase nazionale della stagione sportiva 2006/2007.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato (ivi compresi eventuali spareggi) viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### **C) NORME RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI CALCIATORI NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D**

#### **Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato Nazionale di Serie D ed alle altre della attività ufficiale organizzata dal Comitato Interregionale possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2007/2008 che abbiano compiuto anagraficamente **il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.**

Premesso quanto sopra, il Comitato Interregionale, ha stabilito **che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2007/2008, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori “ giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:**

- 1 nato dal 1° gennaio 1987 in poi
- 2 nati dal 1° gennaio 1988 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 1989 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

**L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva**

### **D) ADEMPIMENTI ECONOMICO – FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni appositamente emanate dal Comitato Interregionale e già pubblicate in separato Comunicato Ufficiale. Ciò premesso, si ritiene in particolare di richiamare l'attenzione di tutte le Società sulle modifiche regolamentari inerenti l'art. 94 ter delle N.O.I.F. che di seguito vengono riepilogate. A tale riguardo si segnala che le modifiche intervenute vengono opportunamente evidenziate in grassetto.

## ART. 94 ter

### **Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.**

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali -fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 - relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 4 (Euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 25822, secondo il disposto della Legge 21/11/2000, N° 342
7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono concordare l'erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell'art. 7 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
- 9. Abrogato.**
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione **Accordi Economici** della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
- 11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.**
- 12. Persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la**

società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva.

13. Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva.

#### **E) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C/2**

Le **9 Società** che, al termine della stagione sportiva 2007/2008, si classificheranno **al primo posto** di ogni singolo girone del Campionato Nazionale di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C/2 della stagione sportiva 2008/2009.

#### **F) RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE**

Al termine della stagione sportiva 2007/2008 in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- **le Società classificate al 17° e 18° posto**
- **due Società perdenti le gare di play-out**

#### **G) FASE FINALE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA DILETTANTI**

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale di successiva pubblicazione.

#### **H) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE**

Si reputa opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D., in caso di vacanze negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale.

#### **I) NORME RELATIVE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D**

Tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, come già pubblicato sul Comunicato n. 198 del 5 giugno 2007, sono tenute a versare la somma di **€ 49.000,00**.

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

- |             |  |
|-------------|--|
| € 12.000,00 | <b>tassa di iscrizione forfettaria Campionato Nazionale di Serie D e Campionato Nazionale Juniores</b> |
| € 5.800,00  | <b>acconto spese (a garanzia di debiti sportivi stagione sportiva 2007/2008)</b>                       |

- € 31.000,00 ulteriore deposito cauzionale (fidejussione bancaria)
- € 200,00 tassa associativa

#### L) ATTIVITA' GIOVANILE

In ordine con le disposizioni regolamentari vigenti - di cui all'art. 58 comma 1) delle N.O.I.F. -, è fatto obbligo alle Società aderenti al Comitato Interregionale partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale «Juniore» indetto dalla L.N.D.

Le stesse Società potranno altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal regolamento del Settore medesimo.

#### M) CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES "

Il Campionato Nazionale «Juniore» è organizzato dal Comitato Interregionale, sulla base di più gironi composti da un minimo di 10 ad un massimo di 14 squadre.

##### Articolazione

Al Campionato Nazionale «Juniore» sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2007/2008.

Inoltre il Comitato Interregionale può iscrivere al Campionato Nazionale «Juniore», previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie «A», «B», «C/1» e «C/2» che ne facciano richiesta.

Al Campionato Nazionale «Juniore» non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali

**Le Società che non partecipano al Campionato Nazionale «Juniore», verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del C.G.S.**

**A fronte dell'inosservanza dell'obbligo prescritto l'Organo Disciplinare adotterà sanzione pecuniaria di ammontare non inferiore a € 15.000,00.**

##### Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Nazionale «Juniore»

Possono partecipare al Campionato Nazionale «Juniore» i calciatori **nati dal 1° gennaio 1989 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; **è consentito altresì impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori «fuori quota» nati dal 1° gennaio 1987.**

In deroga a quanto previsto nell'art. 34 comma 1) delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi potranno schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dallo stesso calciatore nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**Le gare del Campionato Nazionale «Juniore» saranno disputate nella giornata di sabato.**

## **N) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITA'**

In relazione alla materia in epigrafe si fa rinvio alle norme contenute nell'art. 22 bis delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo:

“All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.”

### **O) NORME GENERALI**

#### **O/1 Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia**

L'indennizzo per mancato incasso, dovuto alle Società ospitanti, in conseguenza alla rinuncia a disputare gare di Campionato e Coppa Italia delle Società ospitate, viene determinato in base alla media degli incassi, documentati tramite i bordereaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne.

#### **O/2 Recupero gare – variazioni di programma al calendario**

- a) Per motivi di carattere organizzativo, Il recupero delle gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, sarà stabilito dal Comitato Interregionale.

Per eventuali gare non iniziate o sospese **a partire dalla quart'ultima giornata di Campionato**, il Comitato ne ordinerà il recupero a prescindere dalla pubblicazione sui Comunicati Ufficiali.

Le gare sospese dopo l'inizio del secondo tempo, le gare ripetute e le gare di qualificazione sono demandate, per gli effetti amministrativi, al Comitato Interregionale, che potrà affidare l'organizzazione ad una delle Società interessate. Gli incassi, depurati delle spese sostenute, saranno suddivisi in parti uguali tra le stesse Società e il Comitato Interregionale.

- b) **Si dispone altresì che, a partire dalla quart'ultima gara del Campionato 2007/2008, non saranno prese in considerazione richieste di anticipi o posticipi dell'ora di inizio delle singole gare in programma e, tantomeno, spostamenti di data degli incontri prefissati, con la sola eccezione delle gare prescelte per gli anticipi televisivi e per le Società che utilizzano il mezzo aereo per lo svolgimento della trasferta**  
**Ciò al fine di assicurare la massima regolarità di svolgimento della relativa attività e della sua conclusione finale.**  
**Al medesimo fine si dispone inoltre che il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo (Art. 54 delle N.O.I.F.), limitatamente a dette gare, venga ridotto a quindici minuti**

#### **O/3 Sgombero della neve**

Si stabilisce che le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D ed al Campionato Nazionale Juniores dovranno provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

#### **O/4 Massimo delle ammende**

Poiché il Consiglio Federale, a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

#### **O/5 Ammende per rinuncia**

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure :

##### **- Campionato Nazionale di Serie D e Coppa Italia Dilettanti**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 1.000,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 2.000,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 4.000,00

##### **- Campionato Nazionale Juniores**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 1.000,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 1.500,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 2.000,00

**Le sanzioni pecuniarie, così come sopra riportate, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando mancano tre gare o meno alla conclusione dei Campionati**

#### **O/6 Tasse per ricorsi**

- ricorso al Giudice Sportivo	€ 100,00
- ricorso alla Commissione Disciplinare	€ 170,00
- ricorso alla C.D. con procedura d'urgenza	€ 250,00
- ricorso alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.)	€ 320,00
- ricorso alla Commissione d'Appello Federale per Campionato Juniores	€ 200,00
- ricorso alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.)	€ 170,00
- ricorso alla Corte Federale	€ 320,00
- ricorso alla Commissione Tesseramenti (C.T.)	€ 170,00
per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in	€ 65,00

Inoltre l'Organo giudicante - ai sensi dell'art. 29 comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva - può liquidare le spese del procedimento e gli interessi, ponendole a carico della parte soccombente.

#### **O/7 Tasse di tesseramento**

- Calciatori "Giovani" Pulcini ed Esordienti	€ 7,50
(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione).	

- |   |  |
|---|--|
| - Calciatori "Giovani" Giovanissimi ed Allievi                        | <b>€ 12,50</b><br>(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione). |
| - Calciatori "Dilettanti" e "Giovani Dilettanti"                      | <b>€ 4,00</b><br>(solo tassa tesseramento)   |
| - Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) | <b>€ 6,00</b><br>(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo).                          |
| - Allenatori e Massaggiatori  | <b>€ 15,00</b>   |
| - Medici Sociali  | <b>€ 50,00</b>   |

#### **O/8 Stampati Federali**

- |  |   |
|--|---|
| - Trasferimento o tesseramento di calciatori                 | <b>€ 1,00</b><br>(comprendivo anche del costo dello stampato) |
| - Lista di svincolo collettivo di calciatori                 | <b>€ 8,00</b>   |
| - Tesseramento di Allenatori, Massaggiatori e Medici Sociali | <b>€ 2,50</b>   |
| - Tessera riconoscimento calciatori                          | <b>€ 2,60</b>   |
| - Tessera impersonale  | <b>€ 4,00</b>   |
| - Tessera addetto all'arbitro                                | <b>€ 3,50</b>   |

#### **O/9 Assistenza Medica**

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale di Serie D, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, e a disposizione sia della squadra ospitante, e della squadra ospitata.

**Per le Società ospitanti è inoltre obbligatoria la presenza di una ambulanza.**

**L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 comma 1), lettera b) del Codice Giustizia Sportiva.**

Alle Società che partecipano al Campionato Nazionale Juniores è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

#### **O/10 Persone ammesse nel recinto di giuoco**

Per le gare organizzate dal Comitato Interregionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva.



- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
- g) La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società; questi dovrà verificare, prima dell'inizio della gara, l'integrità delle strutture utilizzate dagli atleti (spogliatoi, panchine, ecc.)

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

## **O/11 Allenatori**

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al **Campionato Nazionale di Serie D** di affidare la loro prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori di cui sopra è stato stabilito, per la stagione sportiva 2007/2008, nella misura massima di **€ 14.000,00**.

È fatto obbligo alle Società partecipanti al **Campionato Nazionale Juniores** di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, con la possibilità – esclusivamente per la stagione sportiva 2007/2008 – di concedere eventuali deroghe.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori di cui sopra è stato stabilito, per la stagione sportiva 2007/2008, nella misura massima di **€ 3.000,00**.

Si rammenta che nel caso il rapporto con l'allenatore tesserato venisse a cessare per qualsiasi motivo, la Società dovrà provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al più tardi entro 30 giorni dalla cessazione del precedente rapporto.

I contratti stipulati fra le società appartenenti al Comitato Interregionale e gli Allenatori, nonché gli eventuali accordi economici formalizzati tra le stesse Società e gli Allenatori, debbono essere depositati presso il Comitato medesimo. Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore dovrà essere depositata apposita dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; il Comitato avrà cura di trasmettere successivamente le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previo deposito del contratto, accordo economico o dichiarazione.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

**In caso di contestazioni relative agli accordi economici competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.**

### **O/12 Adempimenti tecnico - organizzativi obbligatori per le Società partecipanti ai Campionati**

Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti ha deliberato di far obbligo alle Società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine, sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore e gli accompagnatori delle squadre e gli eventuali calciatori di riserva.

Il Consiglio Direttivo ha stabilito, altresì, che nelle gare ufficiali del Campionato Nazionale "Juniores" Dilettanti, ove non sono previsti gli assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

### **O/13 Orario inizio gare**

L'orario di inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con prossimo Comunicato.

### **O/14 Cambio delle maglie**

Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserverà i propri colori sociali.

### **O/15 Ordine pubblico**

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art.62 commi 4) , 5), 6), 7), 8) e 9) delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. dettate in materia di Ordine Pubblico:

- "Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche, se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza"
- "L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara."
- Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro di non iniziare o sospendere la gara."
- "il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento".
- "in caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi".
- "l'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6: La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva".

L'arbitro ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

La richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità , dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

#### **O/16 Migliore formazione**

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare dell'attività ufficiale, la loro migliore formazione .

**L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 comma 1), lett.b) del C.G.S.**

#### **O/17 Spareggi per promozioni o retrocessioni**

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore o stabilire una posizione in classifica si dovrà applicare la norma di cui all'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

#### **O/18 Formazione delle classifiche**

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. vengono stabilite mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

#### **O/19 Sostituzione dei calciatori**

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, è consentita **la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

Nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale le Società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).**

In attuazione di quanto sopra si trascrivono le modalità di applicazione per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

#### **O/20 Identificazione dei calciatori**

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite del Comitato Interregionale.

### **O/21 Pubblicazione dei Comunicati Ufficiali**

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

Si reputa opportuno ricordare, altresì, che la decorrenza dei provvedimenti, a norma di Regolamento, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul quale i provvedimenti stessi sono stati riportati. **Agli effetti della comunicazione ufficiale delle decisioni, sia per il testo sia per la decorrenza dei termini, fa fede la copia affissa all'albo della Sede del Comitato Interregionale - Via Po, n.36 - Roma.**

### **O/22 Organizzazione gare amichevoli e Tornei**

Le Società che intendono organizzare gare amichevoli sul proprio campo, hanno l'obbligo di richiedere la relativa autorizzazione allo scrivente Comitato Interregionale, almeno **dieci giorni** prima della disputa della gara.

Al riguardo vengono fissate, per la stagione sportiva, le seguenti tasse:

- gare amichevoli con squadre dilettanti	€ 100,00
- gare amichevoli con squadre di Serie "C/1" e "C/2"	€ 150,00
- gare amichevoli con squadre di Serie "A" e "B"	€ 200,00
- gare amichevoli con squadre straniere	€ 250,00

Le Società che intendono organizzare Tornei hanno l'obbligo di richiedere la relativa autorizzazione al Comitato Interregionale almeno **quindici giorni** prima dell'inizio della Manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento del Torneo è subordinata alla presentazione di apposito Regolamento, del programma delle gare previste e al versamento della tassa Torneo nella misura di seguito riportata:

- Tornei con squadre dilettanti	€ 300,00
- Tornei con squadre di Serie C/1 e C/2	€ 600,00
- Tornei con squadre di Serie A e B	€ 800,00
- Tornei con squadre estere	€ 1000,00

L'Ufficio Amministrativo del Comitato Interregionale provvederà ad addebitare € 150,00 a gara in conto spese arbitrali.

### **O/23 Fusioni di Società e cambiamenti di denominazione sociale**

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.

### **O/24 Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi**

Per la stagione sportiva 2007/2008 sarà consentito a tutte le Società appartenenti al Comitato Interregionale apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72 comma 4) delle N.O.I.F. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D.

### **O/25 Diritti di diffusione radio televisiva**

La L.N.D. - ai sensi dell'art. 48 comma 2) del Regolamento della L.N.D. - stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

### **O/26 Campo di gioco**

L'impianto di gioco dovrà presentare le caratteristiche previste dal Regolamento Impianti Sportivi del Comitato Interregionale, con particolare riferimento all'attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza.

Si precisa che può essere concessa deroga alle Società per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei lavori, previa indicazione di unico campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell'Ente proprietario, la concessione della struttura per la disputa di gare "a porte chiuse".

### **O/27 Valori di illuminazione orizzontale**

Il Consiglio Federale ha a suo tempo approvato il "Regolamento Impianti Sportivi" nel quale è stabilito che i campi ***“devono essere dotati di impianto di illuminazione artificiale per la disputa di partite in notturna e per la regolare conduzione a termine di partite .....omissis..... con un minimo di 200 lux sul piano orizzontale – il rapporto tra illuminamento verticale ed orizzontale dovrà essere tra 0,5 e 2,00”***.

I valori suddetti non riguardano le gare di competizioni internazionali, sia di Società, sia di Rappresentative Nazionali, per le quali valgono, invece, valori più elevati, che sono stabiliti dagli Organi Internazionali competenti.

### **O/28 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore**

Si fa rinvio a quanto disposto in materia all'art. 55 delle N.O.I.F.

### **O/29 Uso campi in erba artificiale**

È autorizzato lo svolgimento dell'attività dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale, **previa la necessaria omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.**

## **P) COPPA ITALIA DILETTANTI**

Il Comitato Interregionale organizza, per la stagione sportiva 2007/2008, la 42<sup>a</sup>, edizione della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento saranno specificate in apposito regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

**Q) ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTATIVA DI SERIE D**

La Rappresentativa di Serie D partecipa al Torneo Internazionale Giovanile “Coppa Carnevale” di Viareggio.

Le Società del Comitato Interregionale sono tenute a mettere a disposizione i propri tesserati in caso di convocazione per la predetta Rappresentativa.

**R) CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO**

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco, ha disposto la seguente priorità nello svolgimento delle gare:

- a) Campionato Nazionale di Serie D;
- b) Campionato Nazionale Serie “A” di Calcio Femminile;
- c) Campionato Nazionale Serie “A/2” di Calcio Femminile
- d) Campionato Nazionale Serie “B” di Calcio Femminile;
- e) Campionato di Eccellenza;
- f) Campionato di Promozione;
- g) Campionato di 1.a Categoria;
- h) Campionato di 2.a Categoria;
- i) Campionato Nazionale “Juniores”;
- j) Campionato Nazionale Allievi;
- k) Campionato Regionale “Juniores”;
- l) Campionato Regionale Calcio Femminile Serie “C”;
- m) Torneo Interregionale Under 20 Femminile
- n) Campionato Regionale Allievi;
- o) Campionato Regionale Giovanissimi;
- p) Campionato 3.a Categoria;
- q) Campionato di 3.a Categoria - “Under 21”;
- r) Campionato di 3.a Categoria - “Under 18”;
- s) Campionato Provinciale “Juniores”;
- t) Campionato Provinciale di Calcio Femminile Serie “D”;
- u) Campionato Locale Settore Giovanile;
- v) Attività Amatori.

**Publicato in Roma ed affisso all’albo della Comitato Interregionale il 2 luglio 2007.**

Il Segretario  
(Mauro de Angelis)

Il Presidente  
(William Punghellini)